

REGOLAMENTO (UE) N. 404/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2010

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) Il 13 agosto 2009, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC»).

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata il 30 giugno 2009 dall'Associazione dei fabbricanti europei di ruote (EUWA) («il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una parte considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione totale dell'Unione di determinate ruote di alluminio. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Parti interessate dal procedimento

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, i produttori dell'Unione menzionati nella denuncia, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

(5) Tenuto conto del numero elevato di produttori esportatori della RPC, di importatori e di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire

alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a manifestarsi e a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(6) Nella RPC, in totale, 36 società o gruppi di società collegate (nel seguito «gruppi») si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito. Queste 36 società o gruppi producevano e/o esportavano il prodotto in esame nel mercato dell'Unione europea durante il periodo dell'inchiesta e hanno espresso il desiderio di essere incluse nel campione. Esse sono state definite società disposte a collaborare e si è considerata la possibilità di includerle nel campione. Il livello di collaborazione della RPC, ossia la percentuale di esportazioni nell'UE da parte delle società cinesi disposte a collaborare sul totale delle esportazioni cinesi nell'UE, era superiore al 90 %.

(7) Consultate le parti conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, basato sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile e tenendo inoltre conto della distribuzione geografica delle società o dei gruppi disposti a collaborare. Il campione selezionato è composto da quattro (gruppi di) società, che rappresentano il 47 % delle esportazioni nell'UE delle 36 società o gruppi disposti a collaborare e circa il 43 % delle esportazioni totali nell'UE originarie della RPC. Le autorità della RPC e la camera di commercio cinese hanno approvato la scelta del campione effettuata dalla Commissione, ma hanno richiesto di includere nel campione almeno due ulteriori (gruppi di) società. Tuttavia, dato che il campione inizialmente selezionato era composto da 20 società appartenenti a 4 gruppi, si è ritenuto che nessun altro gruppo o società potesse essere incluso, poiché questo avrebbe impedito la conclusione dell'inchiesta entro i termini fissati.

(8) Cinque produttori esportatori cinesi che non sono stati inclusi nel campione hanno chiesto un esame individuale fornendo le necessarie informazioni entro il termine stabilito, ai sensi degli articoli 9, paragrafo 6, e 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia, date le dimensioni del campione, che contava 4 gruppi con numerose società coinvolte, la Commissione è giunta alla conclusione che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, non poteva essere accordato un esame individuale ai produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione, poiché ciò sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 190 del 13.8.2009, pag. 22.

